

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1423-A)

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE PECORARO)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro della Marina Mercantile

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 DICEMBRE 1973

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia relativo alla pesca da parte dei pescatori italiani nelle acque jugoslave, con Scambi di Note, concluso a Belgrado il 15 giugno 1973

Comunicata alla Presidenza il 26 febbraio 1974

ONOREVOLI SENATORI. — Da circa quindici anni vigono fra l'Italia e la Jugoslavia accordi che regolano la pesca in Adriatico. Tale regolamentazione ha consentito una pacifica coesistenza dei due Paesi in un delicato settore che per sua natura si trova spesso all'origine di controversie internazionali.

L'ultimo accordo stipulato nel 1969 è venuto a scadenza il 31 dicembre 1971, e pertanto i due governi hanno proceduto sia pure con il ritardo di più di un anno alla redazione di un nuovo Accordo che è stato firmato in data 15 giugno 1973.

Questo recente Accordo, del quale si chiede l'approvazione al Parlamento, riproduce sostanzialmente le intese precedentemente stabilite. Le variazioni alle quali si è ritenuto procedere sono in pratica soltanto le seguenti:

1) Mentre rimangono agibili ai fini della pesca le zone di Pelagosa e di Antivari, risulta spostata in direzione nord-nord-ovest la zona Isola Grossa e si sostituisce la zona di Poma con quella di Gravosa.

C'è da notare che le zone di nuova acquisizione potranno assicurare migliori possibilità di pesca, perchè finora meno sfruttate.

2) L'Accordo prevede un tonnellaggio per i battelli da pesca superiore a quanto

precedentemente consentito. In genere si passa dalla stazza lorda di 80 tonnellate e dalla potenza dei motori di 250 cavalli, ad una stazza di 100 tonnellate ed una potenza fino a 350 HP.

3) Di converso il numero dei permessi è previsto venga gradualmente diminuito; essi infatti passano per il 1973 e 1974 a 135, per il 1975 a 118 e per il 1976 a 100.

Non bisogna infatti dimenticare che il governo jugoslavo ritiene transitoria l'autorizzazione alla pesca per la marineria italiana; mentre il nostro governo, pur nella salvaguardia dei nostri legittimi interessi e delle occasioni di lavoro per i nostri pescatori intende risolvere il problema in uno spirito di amicizia e di reciproca comprensione.

I canoni pagati dal nostro erario sono stati ritoccati a favore del governo jugoslavo. Ma ciò non può meravigliare se si tiene conto della non indifferente svalutazione del potere d'acquisto della moneta.

Agli oneri per il 1973 e per il 1974 risultanti dall'Accordo si farà fronte mediante prelievo dai fondi speciali di cui all'articolo 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

PECORARO, *relatore*

#### PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

26 febbraio 1974

La Commissione Bilancio e programmazione, esaminato il disegno di legge, comunica di non opporsi al suo ulteriore corso. Suggerisce, peraltro, alla Assemblea, di modificare l'articolo 3 del disegno di legge come segue:

« All'onere di lire 770.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1974 si provvede mediante ridu-

zione del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Tale modifica appare necessaria in quanto non risulta che nel 1973 l'Accordo abbia avuto applicazione.

COLELLA

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia relativo alla pesca da parte dei pescatori italiani nelle acque jugoslave, con Scambi di Note, concluso a Belgrado il 15 giugno 1973.

## Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 18 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

All'onere di lire 385.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1973 ed a quello di lire 770.000.000 per l'anno finanziario 1974 si provvede mediante riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.